

REGOLAMENTO (CEE) N. 3981/87 DEL CONSIGLIO

del 15 dicembre 1987

che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1988, alcuni contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque delle isole Færøer

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca⁽¹⁾, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo⁽²⁾, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, secondo la procedura prevista dall'accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, ed il governo danese ed il governo locale delle isole Færøer, dell'altro, le due parti si sono consultate sui reciproci diritti di pesca per il 1988;

considerando che, in seguito a tali consultazioni, le due parti hanno convenuto un accordo per il 1988 concernente in particolare l'assegnazione di certi contingenti di cattura per i pescherecci della Comunità nella zona di pesca delle isole Færøer;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 170/83, spetta alla Comunità fissare le condizio-

ni in cui tali contingenti di cattura possono essere utilizzati dai pescatori comunitari;

considerando che, per garantire una gestione efficace di queste possibilità di cattura disponibili, è opportuno ripartirle tra gli Stati membri per mezzo di contingenti in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 170/83;

considerando che le attività di pesca contemplate nel presente regolamento sono soggette alle misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca⁽³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le catture effettuate dalle navi battenti bandiera di uno Stato membro dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988 nelle acque soggette alla giurisdizione delle isole Faerøer, nel quadro dell'accordo sui diritti reciproci di pesca nel 1988 tra la Comunità e le isole Faerøer, sono state limitate ai contingenti fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 1987.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

Lars P. GAMMELGAARD

⁽¹⁾ GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.